SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 702-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE MIROGLIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 maggio 1977 (V. *Stampato n.* **1199**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 1977

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena

---

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La inadeguatezza del sistema carcerario italiano in generale e della edilizia penitenziaria in particolare è purtroppo così nota da far sembrare pleonastica la sua illustrazione; pur tuttavia, poichè il problema, oltre a destare vive preoccupazioni nell'opinione pubblica e negli organi responsabili dell'ordine pubblico, deve investire responsabilmente la nostra funzione di legislatori, appare opportuna una breve cronistoria dei precedenti che riguardano direttamente il disegno di legge in esame.

È necessario premettere che ogni iniziativa intrapresa per l'organizzazione della giustizia e del sistema carcerario resterà di portata limitata fino a quando non sarà risolto il problema edilizio giacchè la mancanza di adeguate strutture finisce con lo svuotare di gran parte dei suoi contenuti essenziali anche la più oculata riforma carceraria.

Non a caso, proprio in questi giorni, un autorevole rappresentante del Governo che si occupa del problema affermava che un primo obiettivo che si deve perseguire è quello di riuscire a normalizzare la vita carceraria, soprattutto con la lotta alle evasioni. Al riguardo è bene ricordare che ciò non si ottiene soltanto con la collaborazione di un esperto generale dei carabinieri al quale è stato affidato recentemente, come è noto, l'incarico speciale della sorveglianza esterna degli edifici carcerari; detta collaborazione potrà risultare efficace soltanto se nella stesura del piano che si sta predisponendo sarà possibile contare su un gruppo di edifici carcerari aventi le caratteristiche di « supercarceri », dove convogliare gli elementi più pericolosi senza correre il rischio che a causa del superaffollamento, l'autorità preposta debba adottare misure troppo severe che potrebbero snaturare una giusta applicazione della riforma carceraria. Applicare bene e giustamente la riforma ad esempio significa pure, come i colleghi ben sanno, affrontare il tema dei trattamenti individualizzati, che tengano conto delle caratteristiche e in particolare della pericolosità dei singoli detenuti; si tratta di porli in condizione di non nuocere, di non fuggire, di non esercitare violenze contro gli altri, di tutelare i detenuti non violenti che nelle carceri, spesso, sono le prime vittime della prepotenza dei più pericolosi, di offrire un minimo di sicurezza al personale di custodia.

Non possiamo non ricordare, tra l'altro, che dall'agosto del 1975 si sono registrati 38 casi di sequestro nei confronti del personale di custodia e di altri detenuti; 93 atti gravi di violenza con l'uso di armi da taglio rudimentali; ci sono stati inoltre 10 detenuti uccisi e 80 feriti.

Solo facendo in modo che questi episodi non abbiano a verificarsi ha senso parlare di riforma carceraria e naturalmente perchè ciò possa conseguirsi occorre soprattutto avere a disposizione locali e attrezzature adeguati ed in misura sufficiente. Gli istituti di pena scoppiano per sovraffollamento: a Milano, nelle settimane scorse, la magistratura ha preso la contestata decisione di sospendere per un mese l'ingresso in carcere dei condannati per reati minori, perchè non si sapeva dove alloggiare i detenuti.

Giova ricordare che il complesso degli istituti, fatta eccezione per una settantina di essi costruiti tra il 1930 ed il 1959 e i pochi, veramente troppo pochi, di nuova costruzione realizzati dopo il 1959, è ancora composto da vecchi conventi o castelli in disuso.

In merito va ricordato che una delle primissime indagini parlamentari di questa Repubblica fu condotta da una Commissione parlamentare bicamerale incaricata di indagare e riferire al Parlamento sulle condizioni dei detenuti e sui metodi adoperati dal personale carcerario per mantenere la disciplina fra i reclusi.

Ebbene la suddetta indagine, realizzata negli anni dal 1948 al 1950, si concluse con un documento nel quale si affermava tra l'altro che l'edilizia penitenziaria è alla base di qualunque sistema carcerario, per l'ovvia considerazione che è lo strumento essenziale per adeguare tutti i servizi alla applicazione sia della pena che delle misure di sicurezza e che per adeguarla alla nuova

politica penitenziaria occorreva un finanziamento valutato, a quell'epoca, in 60 miliardi di lire.

Purtroppo, per difficoltà in parte comprensibili ed in parte meno comprensibili, specie per quanto si riferisce a questioni di scelte prioritarie, la realizzazione di quanto evidenziato dalla suddetta indagine fu continuamente rinviata e solo nel 1959, con la legge n. 622, fu disposto un parziale finanziamento di lire 12 miliardi che permise di affrontare i soli interventi più urgenti. Tale finanziamento è stato successivamente integrato con la legge 17 ottobre 1967, n. 964, con un ulteriore stanziamento di lire 7 miliardi, distribuiti nell'arco degli anni 1967-1970.

Le somme suddette, con l'aggiunta di altre più limitate e sporadiche, hanno consentito di portare a compimento 20 istituti, nonchè di prevedere il finanziamento per la costruzione od il completamento di altri 14. Lo sforzo finanziario fu notevole, ma il risultato ben lontano da una soluzione soddisfacente.

Con l'intento di attuare un radicale capovolgimento della situazione, nell'anno 1969, venne predisposto dal Ministero di grazia e gustizia un piano per un intervento generale atto a rinnovare le esistenti strutture carcerarie ed all'uopo venne richiesto un finanziamento di lire 200 miliardi.

Se tale piano fosse stato integralmente e tempestivamente accolto, si sarebbero potuti realizzare altri 32 mila posti in circa 150 nuovi istituti, costruiti secondo i nuovi criteri del trattamento per il recupero sociale del detenuto. Se si pensa che i detenuti sono circa 33 mila quella fu forse la vera, prima occasione mancata.

Con la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, fu invece destinato alla edilizia penitenziaria un primo stanziamento di lire 100 miliardi, da utilizzare nell'arco degli anni 1971-1976, al fine di attuare un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena.

È ovvio che, a causa della decurtazione apportata al finanziamento richiesto e della lievitazione dei prezzi intervenuta nel frattempo, si rese necessario sostituire il piano originario con un programma molto più ridotto, approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972 e successive modificazioni, che attualmente prevede:

a) n. 13 tra adattamenti, ristrutturazioni ed ampliamenti di vecchi istituti nelle sedi di: Cassino, Latina, Trapani, Roma, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Lecce c.r., Lecce custodia preventiva minorenni, l'Aquila, Avigliano, Trieste, Genova Pontedecimo;

b) n. 14 completamenti, per un totale di 3.008 posti detenuto, di nuovi istituti iniziati con le precedenti leggi speciali e non completati per insufficienza degli stanziamenti: case circondariali di Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Cosenza, Crotone, Cuneo, Foggia, Palmi, Rimini, Salerno, Trapani e case di reclusione di Carinola e Pianosa;

c) n. 51 costruzioni, per complessivi 8.245 posti detenuto, distinte come segue:

case circondariali nelle sedi di: Catanzaro, Verona, Ivrea, Vicenza, Vercelli, Como, Melfi, Taranto, Larino, Torino, Palermo, Aosta, Rossano, Castrovillari, Pesaro, Vallo della Lucania, Livorno, Teramo, Voghera, Biella, Benevento, Vasto, Marsala, Paola, Ancona, Siracusa, Busto Arsizio, Cairo Montenotte e Firenze;

case circondariali e case di reclusione nelle sedi di: Prato, Alba, Spoleto, Sulmona e Tolmezzo;

istituti minorili nelle sedi di: Catania, Napoli, Cagliari, Palermo, Trento, Brescia, Firenze, Perugia, Salerno e Ancona;

uffici giudiziari minorili nelle sedi di: Torino, Cagliari e Roma;

istituti e uffici giudiziari minorili nella sede di Milano;

case di reclusione nelle sedi di: Augusta e Padova;

magazzino vestiario nella sede di Firenze.

Purtroppo, l'improvviso evolversi in senso negativo della situazione economica e le difficoltà incontrate nella realizzazione del programma succitato (quali difficoltà nel

reperimento e nell'individuazione delle aree per le quali non sussistono quasi mai idonee previsioni negli strumenti urbanistici, difficoltà nell'acquisizione delle aree stesse una volta individuate; *iter* procedurale previsto dalla legge n. 1133 che per la costruzione di edifici penitenziari si presenta più complesso e impegnativo che non per altre opere pubbliche (provvedimento di concerto tra i due Ministeri interessati, pareri di commissioni speciali ecc.) hanno fatto sì che il suddetto stanziamento di lire 100 miliardi sia risultato inadeguato anche per il limitato programma di cui sopra. Sempre a proposito delle cause dei ritardi è sconsolante pensare che, nella migliore e più rosea delle ipotesi, secondo uno studio effettuato dall'Ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria, per l'*iter* procedurale è da prevedersi un tempo minimo medio di 31 mesi, intercorrenti tra il decreto di nomina dei progettisti e la consegna del cantiere all'impresa per l'inizio dei lavori.

Un ulteriore elemento di intralcio nella attuazione dei programmi è la mancanza di organismi che coordinino e indirizzino le progettazioni in maniera uniforme. La complessità degli edifici, la necessità di un coordinamento sotto il profilo specialistico e, molte volte, la mancanza di specializzazione e competenza specifica dei progettisti incaricati hanno comportato frequenti rielaborazioni dei progetti, con conseguenti, sensibili ritardi.

Le difficoltà sin qui ricordate e il necessario aggiornamento delle opere già iniziate alla luce delle principali disposizioni del nuovo ordinamento penitenziario (legge 28 luglio 1975, n. 354) hanno determinato un notevole aggravio di spesa giacchè gli indici di spesa che inizialmente erano valutati in 6 milioni a posti letto/detenuto in media raggiungono ora limiti che oscillano intorno a 50 milioni per posti letto/detenuto.

La relazione che accompagnava il disegno di legge, commentando la notevole differenza tra i due indici suddetti (6 milioni-50 milioni) dice tra l'altro che questi sono dati obiettivi in quanto provengono dai Provveditorati alle opere pubbliche e lasciano meditare seriamente sull'urgenza dei finanziamenti occorrenti. Per la verità, pur meditando sulla questione, mentre condivido pienamente l'urgenza dei finanziamenti occorrenti, sono scarsamente convinto sulla congruità del nuovo indice di 50 milioni a posto letto/detenuto.

A questa conclusione sono giunto valutando le giustificazioni addotte dall'Ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria del Ministero dei lavori pubblici. In base ad esse si può intuire che un settore così importante della spesa pubblica è tuttora lasciato alla mercè della discrezione di progettisti che il committente (lo Stato) giudica spesse volte sprovvisti di specializzazione e competenza specifica e delle imprese costruttrici alle quali certamente non può sempre dispiacere che l'opera intrapresa duri per alcuni lustri, in attesa che nel frattempo maturino i presupposti e le giustificazioni per stipulare nuovi prezzi, per redigere perizie suppletive, per chiedere sostanziose revisioni di prezzi eccetera, tutti « marchingegni » come ebbi a definirli in una mia interrogazione presentata tempo fa con la quale chiedevo al Ministro di grazia e giustizia di conoscere, stando così le cose, se non ritenesse più conveniente iniziare con altro criterio le varie costruzioni di nuovi istituti in funzione dei fondi disponibili per evitare gran parte degli inconvenienti riscontrati nel sistema finora adottato che ha due aspetti negativi concomitanti: i maggiori costi e la non disponibilità a tempi brevi di edifici da adibire subito all'uso al quale sono destinati.

Per quanto riguarda gli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla 9ª Commissione della Camera, l'articolo 1 prevede un rifinanziamento della legge numero 1133 per l'ammontare di lire 400 miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 1978; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981; lire 60 miliardi nell'anno 1982.

L'articolo 2 prevede che, per la direzione dei lavori di cui all'articolo 1, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possano avvalersi degli uffici tecnici delle Regioni, delle Province e dei Comuni e sono autorizzati alla stipula di apposite convenzioni con gli enti territoriali predetti.

L'articolo 3 prevede la costituzione di una commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che dovrà esprimere il parere favorevole sui progetti di massima delle spese finanziate con i fondi di cui sopra, composta da:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di sezione, che la presiede;

un consigliere di Stato;

quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;

due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

uno psicologo, un educatore penitenziario, un sociologo, un criminologo e un direttore di un istituto penitenziario designati dal Ministero di grazia e giustizia. La commissione ha sede presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà ai servizi di segreteria. Alle riunioni della Commissione sono invitati un rappresentante della Regione e uno del comune interessati. È pure previsto che il parere della predetta commissione sostituisca ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena e del suo delegato è vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.

Lo stesso articolo 3 prevede l'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 5 e dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che disciplinano la procedura di approvazione dei progetti.

L'articolo 4 stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge n. 1133 del 1971 equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

L'articolo 5 prevede alcuni accorgimenti per snellire e accelerare le procedure di approvazione dei progetti rendendo valide le adunanze dei comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche solo con la presenza di un terzo dei membri e stabilendo che i relativi pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Inoltre prevede il termine di 30 giorni da parte dei comitati in questione per emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche; quando il parere sia favorevole senza osservazioni deve essere comunicato telegraficamente. In caso di ritardo il Ministero dei lavori pubblici può avocare a sè le relative incombenze che verranno espletate, per la parte riguardante il parere, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 6, che ha dato luogo alle più vive contestazioni da parte degli ordini degli ingegneri e degli architetti, riguarda innovazioni riduttive del regime tariffario per il pagamento delle competenze ai liberi professionisti ingegneri e architetti estese a tutte le prestazioni professionali espletate per le Amministrazioni pubbliche.

Il predetto articolo 6 dispone che l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, che prevede l'inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati; nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere inferiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale come se la prestazione fosse resa da un solo professionista. Qualora il collegio sia composto da tre o più

professionisti il compenso previsto come sopra può essere maggiorato per non più del 20 per cento e tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Dette disposizioni si applicano anche alle convenzioni già stipulate per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le vibrate proteste elevate dagli ordini professionali interessati si basano sul fatto che essi ritengono grave irregolarità metodologica l'aver inserito disposizioni di regime normativo generale riguardanti i compensi degli ingegneri e architetti per la totalità delle opere pubbliche in una legge speciale per l'edilizia carceraria. Così che, sempre secondo gli ordini professionali, un disegno di legge proposto dal Governo ai fini di raggiungere obiettivi precisi viene ad investire una materia del tutto diversa ed assai più vasta per la quale il Parlamento, con l'accordo di tutte le forze politiche e del Governo, ha approvato meno di un anno fa una legge di carattere generale che disciplina, come per altre professioni, il regime delle tariffe professionali (legge n. 340 del 5 maggio 1976).

Le categorie interessate prospettano inoltre la possibile incostituzionalità di una determinazione del compenso professionale su base discriminatoria relativa alla natura del committente e prescindendo dalla quantità e qualità del lavoro come sancito, dicono esse, dall'articolo 36 della Costituzione; individuano anche un ulteriore elemento di incostituzionalità nella discriminazione che verrebbe a determinarsi con la riduzione dei compensi dei soli prestatori di opera intellettuale e non di tutti gli altri operatori che intervengono nello stesso processo produttivo.

L'articolo 7 stabilisce che le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e che alle stesse si potrà procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.

L'articolo 8 stabilisce che una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.

L'articolo 9 stabilisce che una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli con particolare riguardo all'edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentata, stante la necessità di favorire un avanzamento nella ricerca di tipologie diverse e più idonee alle particolari esigenze degli istituti carcerari.

Occorre infatti predisporre strumenti e mezzi necessari perchè della questione penitenziaria se ne possa fare oggetto di ricerca sistematica attraverso la creazione di un centro studi, che come è stato più volte ricordato in altre sedi, dovrebbe esaminare la possibilità di tipizzare i progetti attuando schemi che consentano l'impiego di sistemi edilizi prefabbricati o comunque industrializzati.

* * *

La 8ª Commissione ha ampiamente esaminato il disegno di legge nella seduta del 15 giugno scorso, concordando unanimemente sull'importanza e sull'urgenza del provvedimento. Oggetto di particolare disamina è stato l'articolo 6, relativo alle tariffe professionali, in relazione al quale sono stati considerati i rilievi critici formulati, come prima si è ricordato, dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti. Al fine di non ritardare l'*iter* del disegno di legge ed anche alla luce delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo si è tuttavia ritenuto di mantenere il testo dello stesso articolo 6.

La Commissione ha dato infine mandato al relatore di sollecitare l'Assemblea ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

MIROGLIO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

14 giugno 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Nel corso dell'esame è stata sottolineata l'opportunità che la Commissione di merito valuti con estrema attenzione l'attuale formulazione dell'articolo 6.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è aumentato di lire 400 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 1978; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.

Art. 2.

Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avvalersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. È autorizzata la stipulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sarà riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese.

La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente graverà sui fondi stanziati con l'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di una Commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e costituita da:

il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di sezione, che la presiede;

un Consigliere di Stato;

quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;

due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

uno psicologo, un educatore penitenziario, un sociologo, un criminologo e un direttore di un istituto penitenziario designati dal Ministero di grazia e giustizia. La Commissione ha sede presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà ai servizi di segreteria. Alle riunioni della Commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati.

Il parere della Commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o del suo delegato è vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.

I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonchè i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai Provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere del Comitato tecnico amministrativo, integrato dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio o da un suo delegato e da due

esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia.

I Provveditori alle opere pubbliche sono altresì competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

Art. 5.

I membri del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonchè al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei Comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I Comitati tecnico amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti conseguenti possono essere emanati dagli organi centrali del Ministero.

Art. 6.

L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potrà procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.

Art. 8.

Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.

Art. 9.

Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi è affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 10.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e della presente legge, nonchè sui criteri seguìti in ordine alla priorità di attuazione dei lavori stessi.

Art. 11.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.